



Deutsche Bank



The **Region** accepts and agrees to the terms of the Addendum from the Banks dated [relevant date] 2015 amending the Mandate Agreement.

For and on behalf of **Regione**

By: _____

Name:

Title:

Date:

The Italian Ministry of Economy and Finance acknowledges the terms of the Addendum as set out in the letter from the Banks dated [●] 2015 in accordance with Article 45, paragraph 9, of Decree no. 66.

For and on behalf of **Ministry of Economy and Finance**

By: _____

Name:

Title:

Date:

Regione

Appendice al contratto di mandato sottoscritto il 20 novembre 2014

Egredi Signori,

Le sottoscritte, Barclays Bank PLC ("Barclays"), BNP Paribas, filiale di Londra ("BNPP"), Citigroup Global Markets Limited ("Citi") e Deutsche Bank AG, filiale di Londra ("DB"), e unitamente a Barclays, BNPP e Citi, collettivamente le "Banche", fanno riferimento al contratto di mandato sottoscritto il 20 novembre 2014 (il "Contratto di Mandato"), ai sensi del quale la [nome della regione] (la "Regione") ha chiesto alle Banche di agire quali *dealer manager* dell'Operazione (come definita nel Contratto di Mandato).

I termini definiti, non altrimenti specificati nella presente lettera di appendice di modifica del Contratto di Mandato (l'"Appendice"), hanno il significato e l'interpretazione loro attribuiti nel Contratto di Mandato.

Con la presente ciascuna Banca e la Regione convengono e stipulano che la presente Appendice non costituisce né deve essere interpretata in modo tale da comportare o costituire una novazione delle obbligazioni (comunque definita, e pertanto compresi la *novazione oggettiva* o l'*effetto novativo*) ai sensi del Contratto di Mandato, ovvero secondo la definizione e ai fini di cui allo stesso.

Ciascuna delle Banche e la Regione convengono e stipulano le seguenti modifiche al Contratto di Mandato, con efficacia a far data dal 20 novembre 2014:

1. Il seguente paragrafo deve essere aggiunto come ultimo paragrafo della Clausola 2 del Contratto di Mandato e si considera *predefinito* nella Clausola 2 (Doveri delle Banche) del Contratto di Mandato:

Tenendo conto delle ristrette tempistiche, dell'ambito, natura e complessità dell'Operazione, della necessità di svolgere la raccolta delle relative *schede* di adesione dei titolari delle Obbligazioni e delle eventuali attività relative alla preparazione di tali *schede* di adesione, nonché della necessità di far sì che tali attività siano svolte da intermediari professionali esperti in tali settori al fine di raggiungere i risultati dell'Operazione come indicati dalle leggi e dai regolamenti applicabili, compreso il Decreto 66 e l'identificazione delle Banche da parte del MEF ai sensi del Decreto 66, le Banche identificheranno un intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni da proporre alla Regione, scelto tra intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni con esperienza internazionale in operazioni simili, che sarà valutato e nominato dalla Regione (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento").

Ai sensi del relativo contratto, da sottoscrivere tra la Regione e l'Intermediario Incaricato del Coordinamento:

- (a) l'Intermediario Incaricato del Coordinamento *assume* obbligazioni esclusivamente nei confronti della Regione e le sue attività sono effettuate solo *a vantaggio* della Regione stessa; e
- (b) le Banche non *sont* in nessun caso responsabili dell'identificazione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento o delle attività dallo stesso svolte nell'ambito dell'Operazione nei confronti della Regione o di terzi."

2. La Clausola 4.2 (Spese) è modificata e sostituita come segue:

"4.2 Spese



di offerta di acquisto

distribuzione

relativi

sulle base di evidenze documentali

(a) Indipendentemente dal completamento o meno dell'Operazione, sono a carico della Regione tutte le commissioni, spese e gli altri costi sostenuti in merito all'Operazione tra cui, a mero titolo esemplificativo, le proprie spese legali, eventuali corrispettivi e spese di altri consulenti professionali impiegati dalla Regione, i corrispettivi e le spese di eventuali trustee e dei legali di tali trustee, le commissioni e spese di tutti gli agenti finanziari, pagatori e (se del caso) agenti incaricati delle informazioni, le commissioni e spese dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento, dell'eventuale agente per la quotazione e di tutti gli altri agenti coinvolti nell'Operazione, le commissioni per la quotazione in borsa e gli altri costi di quotazione, i costi di stampa e distribuzione dell'eventuale memorandum dell'OPA o di simili documenti ed eventuali altri materiali per l'investitore, offerti all'Operazione, i costi di pubblicazione di comunicazioni e tutte le spese vive e gli altri costi documentati sostenuti.

gli investitori

(b) Indipendentemente dal completamento o meno dell'Operazione, la Regione accetta di rimborsare alle Banche, su richiesta, le commissioni, spese e costi di consulenti legali delle Banche e di eventuali traduzioni effettuate relativamente all'Operazione, restando inteso che le commissioni, i costi e le spese da rimborsarsi a cura della Regione relativamente all'Operazione, ai sensi della presente Clausola 4.2(b), saranno soggette a un tetto massimo pari a Euro 85.000,00 (oltre a eventuali IVA e CPA).

in relazione

se applicabili

3. I seguenti paragrafi sono aggiunti come ultimi paragrafi della Clausola 17 (Legge regolatrice e Giurisdizione) del Contratto di Mandato:

"La Regione rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente (i) all'eventuale diritto di far valere la propria immunità sovrana o altre immunità dalla giurisdizione o da atti di esecuzione o altre simili eccezioni e acconsente irrevocabilmente e incondizionatamente a rimanere soggetta a qualsiasi provvedimento ovvero a che sia intrapreso qualsiasi procedimento, inclusi a mero titolo esemplificativo, la pronuncia, applicazione o esecuzione nei confronti di qualsiasi bene di sua proprietà (a prescindere dall'uso o dalla destinazione d'uso degli stessi) di eventuali ordinanze o sentenze emesse o rese nell'ambito di procedimenti giurisdizionali nella misura massima consentita dalla legge, e (ii) a eventuali eccezioni che la stessa possa vantare attualmente o in futuro rispetto alla scelta dei tribunali inglesi come foro competente per istruire e decidere eventuali procedimenti e per comporre controversie, e acconsente a non eccepire la carenza di giurisdizione o competenza dei tali fori.

I Dealer Manager possono intraprendere procedimenti nei confronti la Regione in qualsiasi altro tribunale o giurisdizione competente oltre a e potranno intraprendere contemporaneamente più procedimenti in diverse giurisdizioni.

4. La seguente nuova clausola 19 è aggiunta al Contratto di Mandato e si considera inserita nel Contratto di Mandato quale Clausola 19:

"19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Regione conferma, e le Banche riconoscono, il codice identificativo gara (CIG - codice identificativo gara) 6039179829 relativo alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'Articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche e integrazioni, nella misura in cui siano dovuti corrispettivi e altri costi e oneri in merito all'impiego delle Banche per l'Operazione. A scanso di equivoci, quanto sopra non si applica ai pagamenti in favore di titolari di obbligazioni relative all'OPA.

nell'ambito di

all'incarico

La Regione indicherà il relativo codice identificativo gara (CIG – *codice identificativo gara*) in ogni eventuale pagamento dovuto alle Banche ai sensi del disposto dell'Articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche e integrazioni, e ciascuna Banca si impegna a rispettare tutte le disposizioni previste all'Articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche e integrazioni, relative alla tracciabilità dei pagamenti relativi al Contratto di Mandato come modificato dalla presente lettera nella misura in cui siano dovuti corrispettivi e altri costi e oneri in merito all'impiego delle Banche per l'Operazione.

Ciascuna Banca e la Regione convengono e stipulano le seguenti modifiche al Contratto di Mandato, con efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Appendice:

5. I riferimenti al termine definito "Contratto" nel Contratto di Mandato devono essere letti e interpretati come segue:

"contratto di mandato sottoscritto il 20 novembre 2014, ai sensi del quale la Regione ha incaricato le Banche ad agire quali *dealer manager* dell'Operazione, come integrato e modificato ai sensi della lettera di appendice sottoscritta il [data] 2015 tra le Banche e la Regione".

6. I riferimenti al termine definito "Decreto 66" nel Contratto di Mandato devono essere letti e interpretati come segue:

"Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, come modificata dall'Articolo 6, comma 6 del Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015".

Ad eccezione dei paragrafi modificati di cui sopra, la Regione e le Banche concordano e confermano che (i) tutti gli altri termini del Contratto di Mandato originario rimangono pienamente in vigore ed efficaci e (ii) il Contratto di Mandato unitamente alla presente Appendice (il **"Contratto di Mandato Riveduto e Corretto"**) costituiscono un singolo contratto di mandato alle Banche affinché agiscano in qualità di *dealer manager* dell'Operazione ai sensi del presente Contratto di Mandato Riveduto e Corretto.

Le disposizioni previste nelle clausole 15, 16 e 17 del Contratto di Mandato trovano applicazione, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice come se fossero previste nella stessa.

La presente lettera ed eventuali obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative alla stessa sono regolate da e vanno interpretate ai sensi della legge inglese. La Regione si rimette irrevocabilmente, a vantaggio delle Banche, all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi relativamente a eventuali questioni derivanti da o relative alla presente lettera (comprese le controversie relative a obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative alla stessa).

La presente lettera può essere sottoscritta in più copie, ciascuna delle quali è da considerarsi come un originale, le quali complessivamente costituiscono un contratto. La consegna di una copia firmata della pagina delle sottoscrizioni della presente lettera trasmessa via fax ha lo stesso effetto della consegna di una copia della presente lettera con sottoscrizione autografa.



Deutsche Bank



Si prega di confermare l'accettazione da parte della Regione e il riconoscimento da parte del MEF ai sensi dell'Articolo 45, comma 9 del Decreto n. 66, dei termini della presente Appendice sottoscrivendo e restituendo alle Banche ~~un duplicato~~ della presente lettera

la stessa d'atto

una copia firmata

In fede,

In nome e per conto di **Deutsche Bank AG, Filiale di Londra**

Firmato da : _____
Nome: _____
In qualità di : _____

Firmato da : _____
Nome: _____
In qualità di: _____

In nome e per conto di **Citigroup Global Markets Limited**

Firmato da : _____
Nome: _____
In qualità di: _____

ale

In nome e per conto di **BNP Paribas
Filiale di Londra**

Firmato da: _____
Nome: _____
In qualità di: _____

In nome e per conto di **Barclays Bank PLC**

Firmato da: _____
Nome: _____
In qualità di: _____



Deutsche Bank



La Regione accetta e acconsente ai termini dell'Appendice inviata dalle Banche e datata [data] 2015 che modifica il Contratto di Mandato.

In nome e per conto della Regione

Firmato da: _____

Nome:

In qualità di:

Data:

*prende atto dei
e riconosce i*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano ~~riassume~~ i termini dell'Appendice previsti nella lettera inviata dalle Banche datata [●] 2015 ai sensi dell'Articolo 45, comma 9, del Decreto n. 66.

In nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

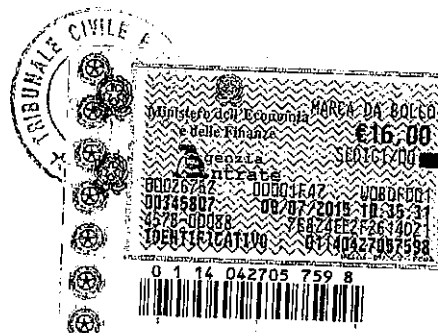
Firmato da: _____

Nome:

In qualità di:

Data:

ade



MILANO 04/09/15

N. Alijade

LA TRADUTTRICE



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

CRON. 2118/15

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE

Il giorno 07/09/15 nella Cancelleria di questo Tribunale avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso ~~la~~ la Sig./a NICOLA ALIYADE, nato/a a LONDRA (G.B.) il 28/08/1976 e residente in MILANO, via NALLAZZE 109, identificato previa esibizione di idoneo documento, ~~la~~ la quale esibisce la traduzione che precede in lingua ITALIANO da lui/lei redatta in data 04/09/15 e chiede di poterla giurare. Ammonito ai sensi di legge, il comparente presta il giuramento ripetendo la formula di rito: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

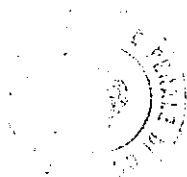
CI AR339686
COMUNE
MILANO
27/07/10

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMPARENTE

IL CANCELLIERE

N. Aliyade



IL CANCELLIERE
Bruno Chiaco

[Signature]

N.B.: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto peritale o della traduzione asseverato con il giuramento di cui sopra.

